

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO**

Il Giudice

dr.ssa Marina Rizzo

all'udienza pubblica dell'11.5.2022 con l'intervento del P.M. - Dott. Carmine Santarsiero, e sulle conclusioni delle parti riportate nel verbale di dibattimento, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Nel procedimento penale a carico di:

T.N., nato a P. (P.) il (...), ed ivi residente alla Via B., n. 9, elettivamente domiciliato c/o lo studio legale del difensore in P. alla Via del P., n. 62

*assente*

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 570 co.1 e cpv. n. 2, perché, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie si sottraeva alla potestà dei genitori facendo mancare altresì i mezzi di sussistenza al figlio D., di età minore, giusto provvedimento del presidente del Tribunale di Potenza n. 526/13 R.G. che statuiva di versare a titolo di mantenimento del minore D. la somma di Euro 190,00 entro il giorno 5 di ogni mese.

Fatto commesso in Pietragalla dal 18.6.2013 (data della formula esecutiva del Prov. n. 526 del 2013 R.G. Tribunale di Potenza) con condotta permanente.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

In data 18.7.16 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza citava a giudizio T.N. per rispondere del reato epigrafato.

Alla prima udienza del 3.11.2016, dichiarata l'assenza dell'imputato regolarmente citato e non comparso, ammessa la costituzione di parte civile nell'interesse delle persone offese, M.E. e T.D., il procedimento veniva rinviato dinanzi al Giudice Onorario di Tribunale indicato in affiancamento al magistrato togato assegnatario del fascicolo.

Alla successiva udienza del 18.1.2017, dichiarato aperto il dibattimento, le parti articolavano le proprie richieste di prova, testimoniali e documentali, sulle quali il Tribunale provvedeva con ordinanza ex art. 495 c.p.p.

Dopo diversi rinvii, l'istruttoria dibattimentale si articolava con l'acquisizione, su accordo delle parti, della querela presentata da M.E. in data 7.5.2014, la quale rendeva chiarimenti (ud. 24.1.2018). Dopo ulteriori rinvii per assenza del teste T.D., ammesso ai sensi dell'art. 507 c.p.p., all'udienza del 10.04.19 si avvaleva della facoltà di astensione ex art. 199 c.p.p. Il procedimento veniva quindi rinviato per la richiesta di termine a difesa da parte del nuovo difensore (ud. 12.02.20) e per consentire all'imputato assente di rendere l'esame (ud. 23.09.20, 25.11.20, 28.04.21, 13.10.21 e 09.02.22).

All'udienza dell'11.05.22, mutata la persona fisica del giudicante, in assenza di osservazioni delle parti, veniva dichiarata utilizzabile tutta l'attività istruttoria già assunti dinanzi al precedente giudicante; chiuso il dibattimento, le parti concludevano nei termini riportati nel verbale in atti.

T.N. è stato tratto a giudizio perché serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie si sottraeva alla potestà dei genitori facendo mancare altresì i mezzi di sussistenza al figlio D., di età minore, giusto provvedimento del presidente del Tribunale di Potenza n. 526/13 R.G. che statuiva di versare a titolo di mantenimento del minore D. la somma di Euro 190,00 entro il giorno 5 di ogni mese.

L'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura ha trovato ampio riscontro nel materiale probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria espletata.

In particolare, M.E. in data 7.5.14 presentava querela dinanzi ai CC di Potenza, con l'accordo delle parti acquisita al fascicolo processuale ed utilizzabile anche ai fini del convincimento, riferendo della condotta posta in essere dall'ex coniuge il quale si sottraeva all'adempimento degli obblighi imposti con la separazione, non versando il contributo mensile al mantenimento del figlio minore ed omettendo di provvedere in altro modo alle sue primarie esigenze di vita, nonostante i numerosi inviti rivolti al prevenuto; vani infatti risultavano i tentativi della persona offesa M.E. di sollecitare i pagamenti attraverso l'attivazione di procedure esecutive nei confronti dell'ex marito (cfr. documentazione allegata alla querela).

All'udienza del 24.01.18, M.E. riferiva di non essere riuscita a recuperare alcuna somma di quanto dovuto dall'ex marito a seguito del provvedimento presidenziale del 31.05.13, affermando di riuscire a sostenere la famiglia unicamente grazie all'aiuto economico e morale di entrambi i propri genitori prima, e della sola madre poi, essendo il padre in seguito deceduto. La stessa aggiungeva, peraltro, che l'ex coniuge, lasciando il posto di lavoro alle P.I. S.p.a. in favore del figlio maggiorenne R., non provvedeva invece a versare il contributo per il mantenimento dell'altro figlio D., all'epoca dei fatti minorenni, mancando di contribuire anche alle altre spese (scolastiche e mediche). Peraltro, la testimone precisava che il prevenuto non manteneva con i figli un rapporto significativo, tenendoli con sé solo nelle giornate di festa come Natale o Pasqua.

Orbene, alla luce dei dati richiamati, non sussistono dubbi in merito alla sussistenza dei reati di cui all'imputazione e alla loro riferibilità all'imputato T.N.. La responsabilità dell'imputato in ordine ai

reati in contestazione emerge dalle chiare e lineari dichiarazioni della persona offesa, rese in sede di querela e successivamente di esame testimoniale a semplice chiarimento, che risultano logicamente e armonicamente inserite nel contesto dell'intera vicenda, risultando chiaramente provato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare; infatti, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 570, commi 1 e 2 n. 2 c.p., è essenziale che la condotta, contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, si estrinsechi nel far mancare i mezzi di sussistenza, per tali intendendosi i mezzi economici funzionali al mantenimento di una vita dignitosa.

Requisito fondamentale è quindi lo stato di bisogno dei figli, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento adempiendo agli obblighi morali ed economici previsti dal presente articolo. Il prevenuto non solo si sottraeva agli obblighi di assistenza nei confronti del figlio minore, facendogli mancare i mezzi di sussistenza, ma altresì, con condotta perdurante, non provvedeva a corrispondere l'assegno mensile stabilito con il provvedimento presidenziale, senza peraltro addurre la benché minima giustificazione in proposito ed avendo potuto adempiervi, come si evince dagli accertamenti in atti relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dello stesso.

Nella specie, provata risulta la concreta situazione di necessità economica, cioè di oggettivo stato di bisogno, creatasi per la M.E. ed il figlio allora minorenni, a seguito dell'omissione contributiva dell'imputato, essendo pacifica, nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'irrilevanza, ai fini del perfezionamento del reato ascritto al prevenuto, della possibilità della persona offesa di attingere aiuti da altri familiari.

A ciò si aggiunge che la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di stato di bisogno ( Corte d'Appello di Napoli sez III n.9952), e che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma primo, cod. pen., in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio, (ex multis, Cass. pen. n. 25246/2018, Cass. Pen. Sez VI n. 28774/2020). Ebbene, dall'espletata istruttoria si evince un comportamento cosciente e volontario dell'odierno prevenuto avente come contenuto fondamentale tipico proprio quella sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, concretizzandosi in tal modo quale elemento soggettivo quel dolo generico richiesto dalla norma ai fini della configurazione del reato di cui trattasi.

Alla luce delle argomentazioni esposte l'imputato va pertanto ritenuto responsabile del reato ascrittogli.

Al fine di adeguare la pena al fatto, si ritiene di potere riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Quanto al trattamento sanzionatorio, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo applicare la pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa così determinata: pena base mesi 3 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di fatto irrogata.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. gravano sull'imputato le spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della pena sospesa; prognosi positiva circa il ravvedimento dell'imputato condannato.

Per quanto attiene l'azione di risarcimento del danno proposta dalla parte civile, pur essendo stato da quest'ultima certamente subito un danno, non è possibile effettuare nemmeno in via equitativa la liquidazione del medesimo, ragion per cui le parti vanno rimesse alla competente sede civile. Ai sensi dell'art. 541 c.p.p. infine T.N. va condannato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili secondo la liquidazione adottata nel dispositivo.

Il carico di lavoro consente di fissare in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

### **P.Q.M.**

Letti gli articoli 533 e 535 c.p.p. dichiara T.N. responsabile del reato lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Condanna T.N. al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili M.E. e T.D. da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza che si liquidano in Euro 1.710,00, oltre accessori se dovuti come per legge.

Motivazione riservata in giorni 30.

Conclusione

Così deciso in Potenza, il 11 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2022.